

31/12/2018

Come fare per orientarsi nella fatturazione elettronica

Spiegata in modo schematico e aggiornata con le
novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019

Dott. Alessandro Mastacchi

ARSEA SRL

<http://arseasrl.it/>

<https://www.facebook.com/arseasrl>

*Copyright 2018 Arsea srl – Via S. M. Maggiore n.1 40121 Bologna.
I diritti di riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati.*

*L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può
comportare specifiche responsabilità in capo agli autori per eventuali involontari errori o
inesattezze*

Il presente documento fornendo informazioni sistematiche e schematizzate, oltre agli aggiornamenti sulle ultime novità normative, intende proporsi come **strumento di primo orientamento** che consenta ai dirigenti associativi di affrontare in modo consapevole l'introduzione della fatturazione elettronica.

Infatti, le novità normative sulla fatturazione elettronica per gli enti associativi approvate nelle ultime settimane prima dell'entrata in vigore dell'obbligo, hanno prodotto un diffuso disorientamento tra le realtà del Terzo Settore.

Tali modifiche hanno anche introdotto diversi dubbi interpretativi su cui qui non ci soffermeremo, avendoli già trattati nella [Circolare 96](#) del 17/12/2018 a cui si rinvia, e in merito ai quali forniremo tempestivamente ogni informazione non appena saranno forniti i necessari chiarimenti.


1. QUANDO ENTRA IN VIGORE?

Dal 01/01/2019. Nessuna proroga dell'introduzione è stata prevista, ma solo alcune norme di rinvio delle sanzioni per i primi mesi dall'entrata in vigore.

2. ITER MODIFICHE NORMATIVE

Le ultime importanti modifiche normative per le associazioni in regime forfettario Legge 398/91 sono giunte il 30/12/2018 (!!!) con l'approvazione della Legge di Bilancio 2019 (Legge 145ⁱ del 30/12/2018).

In tale sede è stato approvato una norma che elimina l'obbligo, introdotto con il Decreto Fiscale 2019 (Legge n. 136ⁱ del 17/12/2018), di inversione in capo al cliente dell'emissione delle fatture di pubblicità e sponsorizzazione a prescindere dal volume di proventi commerciali realizzati.



3. CHE COS'E' LA FATTURA ELETTRONICA


Dal 1/1/2019 il documento **fiscalmente valido** non è più la fattura cartacea ma solo il **file in formato XML** trasmesso dal fornitore al Sistema di Interscambio (SdI) e da questi recapitato al cliente.

Ai fini della tenuta contabile si potrà continuare a stampare ed archiviare le fatture emesse/ricevute, ma in caso di richiesta da parte delle autorità ciò che dovrà essere esibito sarà l'archivio dei tracciati XML emessi/ricevuti **messi in conservazione** (salvo quanto specificato più avanti).

4. COME FUNZIONA IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SdI)

Il SdI è un'infrastruttura gestita dall'Agenzia delle Entrate che funziona come un grande ufficio postale elettronico "generale": riceve tutte le fatture elettroniche emesse, ne controlla la correttezza formale e le recapita ai destinatari finali, ovvero ai clienti. A chi ha emesso la fattura il SdI comunicherà se c'è un errore formale nel file inviato che ne produce lo scarto, se questo è stato regolarmente consegnato o se non è stata possibile la consegna.

Vediamo come funziona il Sistema di Interscambio (SdI):



L'associazione potrà trovarsi nella situazione del "cedente" quando emetterà fatture elettroniche ai clienti e in quella del "cessionario" quando riceverà le fatture dai fornitori.

5. GLI ALTRI ATTORI SEL SISTEMA

Tra gli attori del sistema ci sono anche le Software House e i portali internet che offrono tutta la gamma di servizi legati alla gestione della fatturazione elettronica: invio/ricezione, firma digitale, conservazione. Questi in sostanza si frappongono tra gli “utenti” e il SdI, dialogando con esso per conto degli “utenti” sia in fase di trasmissione delle fatture elettroniche sia in quella di ricezione.

Tali soggetti dialogano direttamente con il SdI avendo eseguito una specifica procedura di accreditamento con esso, al termine della quale il SdI ha attribuito loro uno specifico “codice destinatario”. Tali attori fungono sostanzialmente come ufficio postale elettronico “locale”: trasmettono al SdI le fatture elettroniche dei propri “utenti”, e ricevono dal SdI le fatture elettroniche che riportano il loro specifico “codice destinatario”. Saranno quindi tali attori “locali”, e non direttamente il SdI, a smistare al loro singolo “utente” le fatture che indicano nel campo “Codice Fiscale cliente” o “Partita Iva cliente” i dati dei loro singoli “utenti”..

In definitiva è bene sapere che il “codice destinatario” è uguale per tutti gli utenti di una stessa Software House o portale internet, e non di ogni singola associazione.

6. LA CONSERVAZIONE ELETTRONICA

In considerazione del fatto che il documento fiscalmente valido è il file in formato XML, e non più quello cartaceo, la norma pone un obbligo di messa in conservazione di tutti i tracciati XML presso soggetti accreditati o presso l’Agenzia delle entrate, che mette a disposizione un servizio gratuito.


La messa in conservazione serve a **garantire l’immodificabilità, l’integrità, l’autenticità e la leggibilità** dei tracciati da presentare su richiesta delle autorità competenti.

L’obbligo di conservazione elettronico non si applica per i soggetti esonerati dall’emissione della fattura elettronica, quindi si ritiene anche per le associazioni in regime L. 398/1991 con volumi di proventi commerciali nell’esercizio precedente inferiori a 65mila euro. Sul tema si attendono chiarimenti, soprattutto in merito agli obblighi di conservazione per le associazioni in regime forfettario L. 398/1991 che superino tale soglia di proventi commerciali e per i quali vige l’obbligo di inversione in capo al cliente dell’emissione della fattura elettronica.

Nel caso di conferma dell’esonero la conservazione delle fatture cartacee emesse e ricevute dovrà avvenire nelle modalità tradizionali.

7. LE ASSOCIAZIONI CON SOLO CODICE FISCALE

Tali associazioni sono equiparate ai consumatori finali (B2C), quindi non hanno obblighi rispetto alla fatturazione elettronica. Per loro nulla cambierà rispetto a prima.



Le associazioni dovranno solo comunicare ai propri fornitori che sono equiparate a “consumatori finali” e che dovranno compilare il “codice destinatario” con “0000000” (7zeri). Dovrà poi essere richiesta la consegna da parte del fornitore della copia cartacea della fattura trasmessa.

ATTENZIONE!!! Nel caso in cui il fornitore dovesse trasmettere la fattura elettronica inserendovi:

- la PEC dell’associazione, ovvero se l’associazione abbia ricevuto il tracciato XML sulla propria PEC;
- il “codice destinatario” dell’associazione, conseguente all’attivazione da parte dell’associazione di un servizio di ricezione delle fatture elettroniche

i tracciati XML ricevuti dovranno comunque essere messi in conservazione da parte dell’associazione (in tale senso si esprimono le FAQ dell’Agenzia delle entrate).

8. LE ASSOCIAZIONI CON P.IVA in REGIME L. 398/1991

Con le ultime modifiche contenute nella Legge di Bilancio 2019 le associazioni con opzione al regime forfettario L. 398/1991 e volumi di proventi commerciali nell’esercizio precedente inferiori a 65mila euro sono completamente esonerati dall’emissione delle fatture elettroniche, mentre per quelle sopra tale soglia vige l’obbligo di inversione dell’emissione della fattura elettronica in capo al cliente.



Quindi, riepilogando:



ATTENZIONE!!! Nel caso in cui il fornitore dovesse trasmettere la fattura elettronica inserendovi:

- la PEC dell'associazione, ovvero se l'associazione abbia ricevuto il tracciato XML sulla propria PEC;
- il "codice destinatario" dell'associazione, conseguente all'attivazione da parte dell'associazione di un servizio di ricezione delle fatture elettroniche

i tracciati XML ricevuti dovranno comunque essere messi in conservazione da parte dell'associazione (in tale senso si esprimono le FAQ dell'Agenzia delle entrate).

La norma prevede che le associazioni in regime 398 "assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta": cosa significa? Che il cessionario o committente (alias il cliente) emette una **fattura in nome e per conto** dell'associazione oppure che il cessionario o committente (alias il cliente) emette un'**autofattura** da assoggettare al regime di inversione contabile da parte del cessionario/committente?

Se si trattasse di autofatturazione, il cliente/cessionario non pagherebbe l'IVA all'associazione in regime 398, dovendo procedere all'autoliquidazione. Quindi l'associazione non riceverebbe quell'IVA di cui può trattenere il 50% in virtù del principio di detrazione forfettaria dell'imposta. L'impatto economico sarebbe significativo.

Su questo argomento si attendono urgenti e necessari chiarimenti.

9. LA FATTURAZIONE VERSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Le norme sulla fatturazione elettronica introdotte con la Legge di Bilancio 2018 non riguardano le fatture da emettere verso le Pubbliche Amministrazioni regolate dalla Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008). Quindi le associazioni che dovessero emettere fatture per prestazioni verso tali soggetti sono in ogni caso tenute all'emissione della fattura elettronica così come già avveniva negli anni scorsi.

Tale obbligo, introdotto da specifica norma precedente a quella introdotta con la Legge di Bilancio 2018, non pare essere stato quindi derogato dai recenti provvedimenti normativi.

Per tali fatture permane quindi l'obbligo della forma elettronica, della firma digitale e della conservazione elettronica decennale.

10. SERVIZI GRATUITI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Anche nel caso in cui l'associazione fosse esonerata dagli adempimenti relativi alla fatturazione elettronica è bene sapere che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione diversi servizi gratuiti per tutti i contribuenti, quali:

- Emissione e ricezione di fatture elettroniche
- Conservazione elettronica
- Comunicazione del codice destinatario

Per accedere a tali servizi gratuiti l'associazione dovrà attivare la propria utenza Fisconline all'interno del sito dell'agenzia delle entrate alla seguente pagina

<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp>

La procedura prevede prima l'attivazione dell'utenza del Legale rappresentate (persona fisica) e poi quella dell'associazione (soggetto diverso dalle persone fisiche): le due procedure possono essere eseguite contestualmente. Il sistema fornirà la prima parte dei 2 codici PIN di accesso al portale, ottenuti i quali il legale rappresentante, o suo delegato, dovrà recarsi presso l'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate per farsi consegnare la restante parte dei 2 codici PIN.

Con i 2 PIN completi attribuiti l'associazione potrà entrare nel portale Fisconline e accedere ai servizi proposti.

Conservazione elettronica.

Tramite il portale Fisconline l'associazione potrà quindi incaricare l'Agenzia delle entrate alla conservazione elettronica decennale dei tracciati XML emessi/ricevuti dall'associazione. La conservazione avverrà in modo automatico dalla data di attivazione e non comporterà alcuna operazione da parte dell'associazione. Per i tracciati XML pervenuti dal 1/1/2019 fino alla data di attivazione si dovrà invece provvedere alla messa in conservazione in modo manuale.

Tale soluzione pare consigliabile anche nel caso in cui l'associazione risultasse esonerata dagli obblighi di fatturazione elettronica. Infatti, nel caso di futuri accertamenti tributari che dovessero contestare la natura associativa o la legittimità dell'utilizzo del regime forfettario L. 398/1991 - che sono alla base dell'esclusione dall'obbligo di fatturazione elettronica - non aver messo in conservazione le fatture dei fornitori potrebbe comportare l'impossibilità di dedurre tali costi in fase di contenzioso.

Comunicazione del codice destinatario.

L'associazione per meglio gestire i flussi informativi amministrativi legati alla gestione contabile e alla raccolta delle fatture fornitori può decidere, anche se ciò non è obbligatorio, di attivare un servizio di gestione di ricezione delle fatture elettroniche, con una Software House o un portale internet dedicato. In tale caso il "gestore" di tale servizio fornirà un proprio "codice destinatario" che dovrà essere comunicato ai fornitori dell'associazione.

Per avere la certezza che sul canale prescelto siano indirizzate tutte le fatture dei propri fornitori (anche quelle con indicazione di codice destinatario "0000000" o errato), potrà comunicare al Sdl il "codice

destinatario” fornito dal “gestore” all’interno del portale Fisconline. Con l’attivazione di tale procedura qualsiasi fattura fornitore intestata al C.f./P.Iva dell’associazione sarà comunque recapitata al “codice destinatario” comunicato, in quanto il Sdl sceglierà sempre il codice comunicatogli come indirizzo di consegna delle fatture che per esso transitano.

Invio/ricezione.

Con le credenziali Fisconline l’associazione potrà accedere anche ai servizi di invio/ricezione delle fatture elettroniche. Per quanto riguarda l’invio si potrà procedere alla predisposizione della fattura direttamente da dentro il portale oppure utilizzare i software messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per predisporre i tracciati XML che poi dovranno essere caricati nel portale per la trasmissione.

Per quanto riguarda la ricezione nel portale saranno rinvenibili tutte le fatture dei fornitori che abbiano indicato nei campi “codice fiscale cliente” o “Partita Iva cliente” i dati dell’associazione. Come si diceva in altra parte della pubblicazione l’associazione se utilizza i servizi dell’Agenzia delle Entrate per ricevere le fatture dovrà comunicare ai fornitori che il proprio “codice destinatario” è “0000000” (7zeri).

ⁱ **Legge 145 del 30/12/2018 – Art. 1 comma 56**

56. All’articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 02 è abrogato.

ⁱⁱ **Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 - Art. 10 Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica**

01. All’[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](#), e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della [legge 16 dicembre 1991, n. 398](#), e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta.»

02. Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della [legge 16 dicembre 1991, n. 398](#), nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari.